

Autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di un progetto di impianto di digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti con successiva raffinazione del biogas a biometano

T.A.R. Emilia-Romagna - Parma, Sez. I 2 settembre 2020, n. 156 - Associazione Coordinamento Provinciale Comitati Ambiente e Salute di Reggio Emilia ed a. (avv.ti A. e G. Della Fontana) c. Regione Emilia-Romagna (avv.ti Lista e Mastragostino) ed a.

Ambiente - Realizzazione ed esercizio del progetto Impianto di digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti con successiva raffinazione del biogas a biometano - Provvedimento Autorizzatorio Unico (PAUR) comprendente il provvedimento di VIA.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

Nell'anno 2011, La Provincia di Reggio Emilia (di seguito Provincia) ed i Comuni di Reggio Emilia, Correggio e San Martino in Rio, sottoscrivevano un Accordo territoriale strategico per lo sviluppo dell'Ambito Produttivo Ecologicamente Attrezzato (APEA) di *Prato-Gavassa* che prevedeva la realizzazione, nelle immediate vicinanze dell'APEA, di un Polo Ambientale Integrato (PAI) per la gestione dei rifiuti.

Negli anni successivi (2012-2013) veniva avviato un procedimento unico *ex art. 36 sexies* della L.R. n. 20/2000 per l'approvazione del progetto preliminare di un impianto per il Trattamento Meccanico Biologico dei rifiuti urbani (TMB) che prevedeva la localizzazione del PAI, e quindi del TMB, all'interno dell'APEA.

A tal fine, la Provincia, con delibera di Giunta n. 373/2012, approvava la proposta di modifica dell'Accordo triennale strategico 2011, necessaria per il recepimento della relativa proposta di variante urbanistica prevedendo l'inserimento del PAI all'interno dell'APEA *Prato-Gavassa*.

La proposta di variante, all'art. 5.7 delle Norme di Attuazione (NA) del PSC e all'art. 3.1.2 della NA del RUE, prevedeva, altresì, la presenza all'interno del PAI di "*ulteriori impianti di trattamento rifiuti* [ulteriori rispetto al TMB] ... *quali ad esempio impianti di trattamento della Frazione Organica da Rifiuto Solido Urbano (FORSU)*" da localizzare ricorrendo alla già citata procedura *ex art. 36 sexies*.

Con delibere consiliari n. 8 e 9/2013, il Comune di Reggio Emilia assentiva la localizzazione del PAI in località *Prato-Gavassa* in variante al PSC e al RUE e approvava la modifica dell'Accordo territoriale.

Il relativo procedimento (*ex art. 36 sexies*) si concludeva con l'approvazione della Giunta comunale intervenuta con delibera n. 73/2013.

Con delibera dell'Assemblea Regionale n. 67/2016 veniva approvato il Piano Regionale Gestione Rifiuti (PRGR) che abbandonava la preferenza precedentemente accordata alla realizzazione di un TMB evidenziando il fabbisogno di impianti per il recupero della FORSU.

In data 23 marzo 2018, IREN Ambiente S.p.A. (di seguito IREN) richiedeva alla Regione Emilia Romagna e ad ARPAE SAC di Reggio Emilia l'attivazione del Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), comprensivo di VIA, per la realizzazione di un "*Impianto di digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti con successiva raffinazione del biogas a biometano*", in Località *Gavassa* del Comune di Reggio Emilia, per il recupero della frazione organica dei rifiuti derivante dalla raccolta differenziata nelle Province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza, per un quantitativo di 100.000 tonnellate annue, nonché, di rifiuti lignocellulosici per ulteriori 67.000 tonnellate annue di rifiuto lignocellulosico.

In data 11 maggio 2018 veniva indirizzata ad IREN una prima richiesta di integrazioni che la Società evadeva l'8 giugno successivo.

Verificata la completezza della documentazione prodotta, ARPAE provvedeva alla pubblicazione del progetto sul BURERT n. 207 dell'11 luglio 2018, invitando le parti interessate a produrre eventuali osservazioni.

A seguito delle sedute della Conferenza dei Servizi istruttoria, allo scopo indetta, del 31 luglio e 9 ottobre 2018, con nota del 19 ottobre 2018, ARPAE indirizzava ad IREN una richiesta di chiarimenti e integrazioni circa il progetto presentato articolata in 175 punti.

Acquisti i chiarimenti, prodotti dalla Società con nota del 7 gennaio 2019, e rilevata l'intervenuta adozione, da parte della proponente, di significative modifiche progettuali, si provvedeva ad una nuova pubblicazione del progetto sul BURERT n. 79 del 20 marzo 2019, finalizzata all'acquisizione di eventuali nuove osservazioni.

La Conferenza dei servizi decisoria si riuniva nuovamente il 13 maggio, il 18 luglio e il 18 ottobre 2019 per il vaglio delle osservazioni pervenute (fra le quali quelle dei Ricorrenti).

In data 20 giugno 2019 si procedeva ad un incontro con una rappresentanza del Coordinamento Provinciale Salute e Ambiente (odierna ricorrente) e alcuni dei Cittadini ricorrenti per l'esame in contraddittorio delle criticità da questi rilevate.

In data 18 luglio 2019, veniva inoltrata un'ulteriore richiesta di precisazioni articolata in 68 punti, che IREN evadeva il 26 settembre 2019.

All'esito della quarta riunione della Conferenza decisoria, tenutasi l'11 novembre 2019, le Amministrazioni coinvolte, previa valutazione del parere espresso dall'AUSL di Reggio Emilia relativamente ai profili sanitari del progetto (non contestato in ricorso), ritenevano all'unanimità l'ammissibilità del progetto di IREN rilasciando il provvedimento autorizzativo unico (PAUR).

Con delibere consiliari dei Comuni di Reggio Emilia (n. 155/2019), Correggio (n. 83/2019) e di San Martino in Rio (n. 53/2019), veniva approvato l'Atto aggiuntivo al già citato Accordo Territoriale del 2011 necessario per l'approvazione del progetto e della variante urbanistica.

Dette modifiche venivano successivamente recepite con decreto del Presidente della Provincia n. 235 del 29 ottobre 2019.

Con decreto dello stesso Presidente n. 236, di pari data, veniva espressa l'intesa sulle varianti al PSC e al RUE del Comune di Reggio Emilia recepite nel procedimento unico.

Si evidenzia che in fase procedimentale veniva assicurata la partecipazione agli interessati, non solo mediante produzioni documentali ma anche in presenza come consentito dall'art. 17, comma 6, della L.R. n. 4/2018, a norma del quale *“l'autorità competente può promuovere, anche su richiesta del proponente, un contraddittorio tra lo stesso e coloro che hanno presentato osservazioni”* (v. già richiamato incontro del 20 giugno 2019).

Il procedimento si concludeva con l'adozione del PAUR, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 2264 del 22 novembre 2019, che riassume in se tutti gli atti di assenso necessari per la costruzione e l'esercizio dell'impianto e, segnatamente:

- la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);
- l'Autorizzazione Integrata Unica (AIA);
- l'Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio dell'impianto ex D. Lgs. n. 387/2003 rilasciata da ARPAE;
- la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ex R.D. n. 1775/1933, R.R. n. 41/2001 e L.R. n. 7/2004, anche questa rilasciata da ARPAE;
- il Permesso di Costruire rilasciato dal Comune di Reggio Emilia;
- la preValutazione d'Incidenza Ambientale rilasciata dalla Regione;
- il parere favorevole rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- la concessione per lo scarico delle acque meteoriche ex R.D. n. 368/1904 e R.D. n. 215/1933 rilasciata dal Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale;
- l'Atto Aggiuntivo già richiamato;
- l'assenso alla variante urbanistica al PSC e al RUE espresso dal Comune di Reggio Emilia con delibera consiliare n. 115/2019.

Con ricorso depositato il 20 febbraio 2020, i Ricorrenti (Associazioni, Aziende agricole e privati cittadini), impugnavano i provvedimenti in epigrafe specificati deducendone l'illegittimità in ragione di una pluralità di profili, compendati in dieci capi di impugnazione, mediante i quali sostenevano, in estrema sintesi:

1. che l'individuazione del soggetto legittimato a realizzare l'impianto, doveva avvenire previo esperimento di una pubblica gara;
2. che l'impianto non poteva essere realizzato nel territorio ricadente del Comprensorio di produzione del formaggio Parmigiano Reggiano;
3. l'illegittimità della prevista destinazione dell'ammendante prodotto dall'impianto ai produttori locali per l'utilizzo a *“pieno campo”* e la mancata considerazione dell'impatto sul traffico veicolare sulla rete stradale circostante;
4. il mancato rispetto delle disposizioni regionali che vietano la localizzazione dell'impianto all'interno della fascia di rispetto dell'elettrodotto ad Alta Tensione a servizio della tratta ferroviaria dell'Alta Velocità;
5. la mancata redazione del Programma ambientale dell'area, necessario ai fini della localizzazione dell'impianto all'interno di un'Area Ecologicamente Attrezzata (AEA);
6. l'illegittimità della posticipazione a tempi futuri di valutazioni che avrebbero dovuto precedere il rilascio della VIA;
7. l'illegittimità del mancato accoglimento della loro domanda di partecipazione ai lavori della Conferenza dei servizi;
8. la natura non vincolante della concordata autolimitazione della capacità ricettiva dell'impianto alla FORSU proveniente dalle Province di Parma e Reggio Emilia (con esclusione di Piacenza);
9. la non conformità dello studio di impatto acustico elaborato da IREN;
10. la mancata considerazione dell'impatto determinato dalla realizzazione in questione sulla rete stradale, sulla qualità dell'aria e sulla salute dei cittadini.

IREN e la Regione Emilia-Romagna si costituivano formalmente in giudizio con memorie del 20 febbraio 2020; ARPAE e la Provincia di Reggio Emilia, con memorie formali, rispettivamente, del 24 e 28 febbraio successivi.

I Comuni di Reggio Emilia, Correggio e San Martino in Rio, si costituivano in giudizio con memoria del 5 marzo 2020, confutando le censure oggetto di ricorso e sostenendo, in particolare, la conformità della contestata realizzazione sotto il profilo urbanistico.

IREN e la Provincia sviluppavano le proprie difese con memorie in pari data eccependo l'inammissibilità/infondatezza delle avverse censure.

Con memoria depositata il 6 marzo 2020, ARPAE eccepiva la carenza di legittimazione delle Associazioni ricorrenti per difetto del requisito dell'adeguato grado di rappresentatività e, con riferimento particolare all'Associazione Rurali Reggiani, che non perseguirebbe statutariamente e in via non occasionale obiettivi di tutela ambientale.

Eccepiva, inoltre, il difetto di interesse dei Ricorrenti stante la mancata specificazione del concreto pregiudizio patito in conseguenza della messa in esercizio dell'impianto, nonché, la mancata impugnazione del parere dell'AUSL circa i profili sanitari del progetto.

Nel merito confutava le avverse doglianze chiedendo la reiezione del ricorso.

Con memoria di pari data sviluppava le proprie difese anche la Regione Emilia-Romagna.

Con decreto presidenziale n. 25 del 25 marzo 2020, veniva accolta l'istanza di misure cautelari monocratiche.

Con note di udienza depositate il 16 aprile 2020 (i Comuni e la Regione) e il 17 successivo (ARPAE), venivano richiamati i già evidenziati profili di inammissibilità del ricorso, nonché, affermata l'insussistenza dei presupposti per la sospensione degli atti impugnati.

Con memoria del 17 aprile 2020, IREN affermava l'insussistenza di presupposti per la concessione dell'invocata misura cautelare.

Nella camera di consiglio del 22 aprile 2020, con ordinanza n. 41, veniva accolta l'istanza di sospensione.

IREN e i Ricorrenti depositavano memoria conclusionale il 12 giugno 2020.

Seguiva il deposito delle repliche da parte della Provincia (23 giugno), di ARPAE, IREN, dei Ricorrenti e dei Comuni di Reggio Emilia, Correggio e San Martino in Rio (24 giugno).

All'esito dell'udienza del 15 luglio 2020, celebrata con le modalità di cui dall'art. 84, comma 6, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, la causa veniva decisa.

Preliminarmente si rileva che le Resistenti, sia pur con declinazioni differenti, eccepiscono a fattor comune l'inammissibilità del ricorso non riconoscendo alle Ricorrenti associazioni la legittimazione a contestare il PAUR ed ai Ricorrenti aziende e privati cittadini, la titolarità di un interesse per difetto di una concreta lesione loro derivante dalla realizzazione dell'impianto.

Si ritiene, tuttavia, possa prescindere dall'esame delle richiamate eccezioni poiché il ricorso, come si argomenterà, presenta profili di inammissibilità per difetto di interesse in relazione a singoli capi d'impugnazione e, in ogni caso, è infondato nel merito.

Con il primo motivo, i Ricorrenti deducono *“violazione dell'art.12 delle NTA del vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) della Regione Emilia Romagna; dell'art.3 della L.R. Emilia Romagna 5 ottobre 2015 n.16; dell'art. 25 del D.L n.1/2012”*.

Sostengono i Ricorrenti che IREN non fosse legittimata ad attivare il procedimento autorizzativo per la realizzazione dell'impianto poiché l'art. 12 delle NTA al PRGR, imporrebbe l'indizione di una gara per l'individuazione degli impianti cui conferire i rifiuti.

L'art. 24 del D.L. n. 1/2012, inoltre, non consentirebbe al gestore del servizio di raccolta rifiuti di gestire anche gli impianti finalizzati al recupero degli stessi.

Ne conseguirebbe che IREN, in quanto già concessionaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nei territori delle Province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza, *“non sarebbe legittimata a richiedere il rilascio dell'autorizzazione unica per la realizzazione dell'impianto di digestione anaerobica destinato al recupero delle frazioni dei rifiuti dalla stessa raccolti e gestiti in regime di privativa”* (pag. 14 del ricorso).

Il motivo è inammissibile per difetto di interesse.

Ai fini di un corretto inquadramento della presente censura, si evidenzia che l'art. 181, comma 5, del D. Lgs. n. 152/2006, dispone che *“per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, al fine di favorire il più possibile il loro recupero privilegiando il principio di prossimità agli impianti di recupero”*.

La presente controversia, pertanto, in quanto afferente alla realizzazione di un impianto per il trattamento di FORSU, è estranea all'ambito di applicazione dell'art. 182 bis del medesimo testo normativo, che, con riferimento alla diversa materia dello smaltimento dei rifiuti e del recupero dei rifiuti urbani non differenziati, dispone che dette attività siano attuate *“con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di: a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali; b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o*

raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti”.

In coerenza con l'illustrata disciplina il PRGR (Piano Regionale Gestioni Rifiuti) non prevede, relativamente ai rifiuti oggetto di raccolta differenziata, ambiti ottimali di gestione.

L'attività in questione non soggiace a pianificazione né sono previsti limiti alla realizzazione di impianti dettati da esigenze di conformazione al principio di autosufficienza regionale.

Ciò premesso, deve rilevarsi che i Ricorrenti, in quanto Associazioni con pretese finalità di tutela dell'ambiente e del contesto rurale locale, Aziende agricole e privati cittadini, non vantano alcun interesse tutelabile alla pretesa indizione di una gara alla quale non potrebbero in ogni caso partecipare.

La censura è, tuttavia, anche infondata nel merito.

La contestazione oggetto del presente capo d'impugnazione sconta la mancata considerazione della distinzione fra il servizio pubblico di avvio allo smaltimento e recupero dei rifiuti, da affidarsi previo esperimento di una procedura competitiva, e la successiva fase di smaltimento e recupero che è attività imprenditoriale soggetta ai consueti limiti cui soggiacciono le attività produttive.

L'art. 24, comma 4, del D.L. n. 1/2012, infatti, include fra i servizi affidabili mediante procedura pubblica “b) la raccolta, la raccolta differenziata, la commercializzazione e l'avvio a smaltimento e recupero” ma non anche le attività di realizzazione e gestione di impianti per il recupero di rifiuti derivanti da raccolte differenziate.

IREN, nel caso di specie, non presentava la propria istanza di autorizzazione in qualità di concessionaria del servizio di raccolta rifiuti ma come operatore economico privato, assumendosi il rischio imprenditoriale dell'iniziativa della quale sostiene i costi in proprio.

Quanto affermato trova conferma nei contributi procedurali di ATESIR (Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e i rifiuti che, in ipotesi, avrebbe dovuto procedere all'indizione della procedura di affidamento invocata dai Ricorrenti) che qualificava la realizzazione dell'impianto alla stregua di una attività imprenditoriale privata che non soggiace alle funzioni di regolazione e non è quindi soggetta a limitazioni.

Con il secondo motivo i Ricorrenti deducono “*eccesso di potere per errore sui presupposti, travisamento e contraddittorietà; violazione della delibera in data 26 luglio 2011 n.51 dell'Assemblea Regionale Emilia Romagna; violazione del principio di precauzione*”.

I Ricorrenti affermano che l'impianto sarebbe localizzato all'interno del territorio del “Comprensorio di produzione del formaggio Parmigiano-Reggiano” nonostante la delibera regionale n. 51/2011 recante “*individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica*”, consideri tale territorio non idoneo all'installazione di impianti di produzione di energia da biogas e produzione di biometano nell'ipotesi in cui utilizzino silomais o altre essenze vegetali insilate.

A sostegno della censura, riassumono i contributi partecipativi del Consorzio in fase procedimentale (che in un primo tempo esprimeva perplessità in ordine all'iniziativa di IREN) e la richiesta avanzata da quest'ultimo affinché venissero disposti “*studi mirati*” circa l'effettivo impatto dell'impianto sospendendo l'iter autorizzativo in corso.

I Ricorrenti espongono, a ulteriore sostegno della censura, che il Servizio Agricoltura Sostenibile della Regione Emilia Romagna consigliava di predisporre in via precauzionale un piano di monitoraggio finalizzato all'accertamento delle possibili interferenze dell'utilizzo del *compost* (prodotto dall'impianto) con il processo di produzione del Parmigiano-Reggiano, prevedendo di utilizzarlo al di fuori del territorio del Comprensorio sino all'acquisizione di esiti certi circa l'assenza di impatti negativi sui processi produttivi locali.

Sul punto, riconoscono che IREN assumeva l'impegno di inviare il *compost* prodotto dall'impianto all'esterno del Comprensorio ma affermano che si tratterebbe di un impegno non vincolante.

Quanto al trattamento cui il materiale vegetale verrebbe sottoposto nell'impianto, affermano che le modalità di conservazione dello stesso (“*stoccato in un deposito dove viene raggruppato in differenti cumuli di altezza 4 metri nei quali gli strati inferiori a quello superficiale restano isolati dall'ossigeno esterno per mezzo della schermatura degli strati adiacenti e sovrastanti al proprio intorno*”, pag 22 del ricorso) integrerebbero “*in buona sostanza ... un trattamento di insilamento*”.

Tale trattamento sarebbe incompatibile con le prescrizioni di cui alla richiamata delibera n.51/2011 che vieta la localizzazione di impianti di produzione di energia da biogas e produzione di biometano nel “Comprensorio di produzione del formaggio Parmigiano-Reggiano”, qualora gli impianti utilizzino silomais o altre essenze vegetali insilate.

Il motivo è inammissibile non essendo i Ricorrenti legittimati a far valere in giudizio interessi nella titolarità del Consorzio di tutela del marchio che partecipava in proprio al procedimento autorizzativo (v. note del 18 aprile 2019 e 6 agosto 2019) vedendo considerate e in parte accolte le proprie richieste.

Il Consorzio che, deve evidenziarsi, non figura fra i Ricorrenti, è componente della istituenda Commissione tecnico scientifica deputata al monitoraggio dell'impianto per verificarne l'effettivo impatto dell'impianto: attività dallo stesso Consorzio indicata come necessaria in fase procedimentale.

Il motivo, tuttavia, è anche infondato nel merito.

Con riferimento alla destinazione del *compost* prodotto, i Ricorrenti sono consapevoli del fatto che IREN, nella riunione dell'11 novembre 2019, affermava che *“in questo ultimo periodo si è dato corso a diversi incontri tra noi e il comparto della filiera agroalimentare, con particolare riferimento a quella del Parmigiano Reggiano. In un recente incontro, alla presenza del Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano, il Comune di Reggio Emilia, la Regione Emilia Romagna e tutte le associazioni agricole, abbiamo preso l'impegno di inviare il compost prodotto all'esterno del territorio di tutela del Parmigiano Reggiano e nel contempo di istituire una commissione tecnico scientifica composta da esperti a livello scientifico e dagli enti e associazioni sopra citate. Scopo della commissione è di effettuare un monitoraggio sul compost e sul suo utilizzo”* (pag.19 del ricorso – pagg. 185 3 186 del PAUR).

Tale impegno è coerente con quanto stabilito in fase procedimentale ove veniva prevista, in via precauzionale, la redazione di un piano di monitoraggio delle caratteristiche biologiche e fisico chimiche del *compost* prodotto al fine di individuare eventuali presenze di clostridi interferenti con il processo di produzione del Parmigiano Reggiano, disponendo nelle more l'utilizzo del prodotto al di fuori del Comprensorio.

L'impegno circa l'invio del *compost* all'esterno delle zone di produzione del Parmigiano Reggiano e la contestuale previsione della menzionata Commissione Tecnico scientifica, comprovano l'avvenuto rispetto del principio di precauzione (che i Ricorrenti assumono essere stato violato).

Il richiamo operato dal PAUR a detti impegni, oggetto di un preciso obbligo assunto da IREN con i chiarimenti acquisiti l'8 novembre 2019, li rende vincolanti per il destinatario del provvedimento autorizzativo.

Quanto, alla affermata violazione del divieto di localizzazione all'interno del Comprensorio di impianti che utilizzano silomais o altre essenze vegetali insilate, deve rilevarsi che i Ricorrenti non comprovano detto utilizzo, limitandosi a descrivere, come anticipato, le modalità di conservazione del materiale vegetale, affermandone, sulla base di una soggettiva e non altrimenti supportata valutazione, l'assimilabilità ad *“un trattamento di insilamento”*.

Tuttavia, anche aderendo alla indimostrata tesi dei Ricorrenti, non può non rilevarsi che il divieto di localizzazione di cui alla delibera regionale n. 51/2011, fa comunque salva l'ipotesi in cui l'utilizzazione agronomica del *“digestato”* avvenga all'esterno del comprensorio.

Con il terzo motivo di ricorso, i Ricorrenti deducono *“eccesso di potere per difetto di istruttoria”* lamentando la mancata considerazione dell'incremento del traffico veicolare sulla rete stradale circostante che si determinerà in ragione dell'attivazione dell'impianto.

Evidenziano, a tal proposito, richiamando le conclusioni della Conferenza dei servizi (pag. 194 del verbale dell'11 novembre 2019 e pag. 221 del PAUR), che IREN avrebbe previsto la fornitura del prodotto agli agricoltori del territorio per l'utilizzo in *pieno campo* mentre la stessa Conferenza avrebbe affermato che l'ammendante prodotto nell'impianto non potrà considerarsi *“come sostitutivo di quello già utilizzato dagli agricoltori in loco”* poiché la produzione dello stesso sarà superiore alle necessità locali.

Espongono, altresì, che il PAUR, ipotizzando, sulla base delle valutazioni espresse dalla Conferenza, che il *“sistema complessivo dei trasporti in uscita”* dall'impianto possa determinare *“scostamenti significativi ulteriori rispetto a quanto considerato nel SLA e valutato nell'ambito della presente procedura di VIA”* (pag. 23 del ricorso), avrebbe prescritto (al punto 4 di pagg.22, 23) che *“sulla base delle destinazioni effettive dell'ammendante compostato misto in uscita dall'impianto, e delle conseguenti modalità di trasporto, qualora si verifichi che il sistema complessivo dei trasporti in uscita preveda scostamenti significativi rispetto a quanto ipotizzato negli elaborati di VIA ed in particolare negli studi sul traffico (trasporto effettuato esclusivamente con bilici), il proponente, attraverso una specifica relazione da presentare ad ARPAE SAC di Reggio Emilia entro 24 mesi dall'entrata in esercizio dell'impianto, dovrà effettuare opportune considerazioni e valutazioni in merito al fine di escludere che le variazioni introdotte determinino impatti significativi ulteriori rispetto a quanto considerato nel SLA e valutato nell'ambito della presente procedura di VIA”* (pag. 25 del ricorso).

La prescrizione demanderebbe, quindi, ad un momento successivo, la valutazione di un impatto che avrebbe dovuto essere analizzato preventivamente nell'ambito procedimento di VIA atteso che la prevista destinazione all'esterno del Comprensorio dell'ammendante prodotto, non potrà che impattare, oltre che *“sulla mobilità, anche sugli altri parametri ambientali quali rumore, qualità dell'aria, ecc...”* (pag. 25 del ricorso).

Detta omissione paleserebbe la lacunosità dell'istruttoria compiuta.

Il motivo è infondato.

Come emerge dagli stessi *“stralci”* riportati in ricorso, in fase istruttoria il tema veniva affrontato considerando la circostanza che l'ammendante prodotto sarebbe stato inviato all'esterno del Comprensorio e, quindi, prendendo in considerazione il conseguente incremento del traffico sulla rete locale determinato dal transito dei mezzi di trasporto a tal fine impiegati.

IREN specificava (considerando la specifica modalità nel proprio studio) che il *compost* sarebbe stato portato a destinazione all'esterno del comprensorio del Parmigiano Reggiano utilizzando dei *bilici*, ovvero, dei mezzi di trasporto particolarmente impattanti.

La Conferenza, inoltre, valutava la possibilità di *“scostamenti significativi rispetto a quanto ipotizzato negli elaborati di VIA ed in particolare negli studi sul traffico”* (non determinabili a priori) imponendo ad IREN di procedere ad un costante

monitoraggio della situazione per la durata di 24 mesi, con obbligo di relazionare circa le eventuali criticità riscontrate procedendo contestualmente ad *“opportune considerazioni e valutazioni”* al fine di scongiurare impatti ulteriori a quel preventivati.

Tale previsione non dispone, pertanto, un differimento a tempi futuri di una valutazione necessaria in via preventiva, ma integra una misura precauzionale adottata prefigurandosi, quale mera eventualità, il verificarsi di un impatto superiore a quello valutato e ritenuto sostenibile.

Deve, pertanto, ritenersi infondata la dedotta lacunosità dell'istruttoria svolta circa lo specifico profilo.

L'ipotesi dell'invio al di fuori del Comprensorio dell'intero quantitativo di ammendante prodotto, utilizzando mezzi pesanti (come prefigurato dal IREN nel proprio studio) rappresenta, fra i possibili scenari ipotizzabili (comprensivi di un impiego in loco dell'ammendante, come visto, non vietato), quello maggiormente impattante sulla rete viaria locale e conferma la scrupolosità dell'istruttoria compiuta circa lo specifico profilo.

Con il quarto motivo, i Ricorrenti deducono *“violazione del capitolo 14 della Relazione generale e dell'art.21 delle NTA del vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) della Regione Emilia Romagna; eccesso di potere per contraddittorietà”*, affermando che la localizzazione dell'impianto sarebbe in contrasto con i contenuti della delibera regionale n. 67/2016 poiché prevista all'interno della fascia di rispetto (v. capitolo 14 del PAUR e art. 21 delle NTA del PRGR) dell'elettrodotto ad Alta Tensione posto a servizio della linea ferroviaria dell'Alta Velocità (pag. 163 del verbale della CDS dell'11 novembre 2019 e pag. 190 del PAUR).

A sostegno della censura, i Ricorrenti evidenziano che contestualmente al PAUR venivano adottati l'Atto aggiuntivo all'Accordo territoriale relativo all'ambito produttivo di rilievo sovracomunale Prato-Gavassa per la realizzazione dell'impianto per il trattamento della FORSU e le varianti al PSC e RUE del Comune di Reggio Emilia comportanti la modifica cartografica e normativa al PSC finalizzate alla localizzazione dell'impianto all'interno del PAI in luogo del previsto TMB.

Le richiamate modifiche degli strumenti urbanistici sarebbero illegittime poiché adottate in pretesa coerenza con il PRGR mentre proprio detto Piano *“esclude tout court la possibilità di insediare gli impianti del tipo di quello in esame in aree ricadenti nella fascia di rispetto dell'elettrodotto”* (pag. 29 del ricorso).

Il motivo è infondato.

Preliminarmente deve rilevarsi che il PRGR, circa l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento rifiuti, stabilisce (art. 21) che i relativi criteri, riportati *“al capitolo 14 del Piano”*, abbiano *“valore di direttiva”* per la Provincia, Ente deputato all'individuazione delle aree in questione in sede di adozione del PTCP.

Il PTCP individua aree di rispetto riferite a ferrovie ed elettrodotti ma senza imporre vincoli assoluti ma prevedendone un'ammissibilità condizionata.

I Ricorrenti censurano genericamente la violazione della fascia di rispetto (circostanza che rende la doglianza di dubbia ammissibilità), ma non specificano sotto quali profili la localizzazione in questione contrasterebbe con i citati strumenti pianificatori.

A conferma dell'infondatezza e pretestuosità della censura, si rileva che, come precisato nel verbale conclusivo della Conferenza dei servizi dell'11 novembre 2019, *“per quanto riguarda la linea elettrica in AT a servizio della vicina linea ferroviaria dell'alta Velocità tutte le porzioni in cui la presenza continuativa di personale è certa (...) risultano esterne alla DPA [Distanza di Prima Approssimazione, ndr] associata alla linea elettrica AT, essendo le indicazioni specificate da Terna Spa. Le aree di interferenza tra la DPA e le strutture di nuova realizzazione in progetto attengono esclusivamente a zone dedicate all'impiantistica per il trattamento dell'aria (biofiltri), strutture chiuse non accessibili al personale, e zone di installazione di scrubber e ventilatori”*.

I Ricorrenti non comprovano che le porzioni ricadenti nella fascia di rispetto non siano, come accertato in istruttoria, non accessibili al personale ma destinate a installazioni impiantistiche.

L'affermata conformità della localizzazione dell'impianto e la negazione delle pretese interferenze, sono, inoltre, conformi ai pareri, acquisiti al procedimento, espressi da Terna S.p.A. il 29 ottobre 2018 e dalla AUSL di Reggio Emilia (quest'ultimo parere, come già evidenziato, non è oggetto di contestazione).

Con il quinto motivo i Ricorrenti deducono *“violazione dell'Atto di indirizzo e di coordinamento tecnico in merito alla realizzazione in Emilia-Romagna di aree ecologicamente attrezzate (L.R. 20/2000, artt. 16 e A-14), approvato con delibera n.118 in data 13 giugno 2007 dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna”*.

Espongono, a tal proposito, che l'Atto aggiuntivo all'Accordo territoriale relativo all'ambito produttivo di rilievo sovracomunale Prato-Gavassa e la variante specifica al PSC e RUE del Comune di Reggio Emilia, localizzavano l'impianto all'interno di una Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata (APEA).

L'Atto di indirizzo e di coordinamento tecnico in merito alla realizzazione in Emilia-Romagna delle aree ecologicamente attrezzate (L.R. 20/2000, artt. 16 e A-14), approvato con delibera regionale n.118 del 13 giugno 2007 prevede che la loro realizzazione sia preceduta dalla stesura di un Programma ambientale dell'area; dalla costituzione di un Comitato di indirizzo e dall'individuazione di un Soggetto responsabile della gestione dell'area.

Ciò nonostante, l'Atto aggiuntivo all'Accordo territoriale, la variante urbanistica e il rilascio del permesso di costruire da parte del Comune di Reggio Emilia, non venivano preceduti dalla redazione del Programma ambientale, non veniva costituito il Comitato né veniva nominato il Soggetto responsabile della gestione dell'area ecologicamente attrezzata. Rilevano ulteriormente che le caratteristiche dell'Area ecologicamente attrezzata dovrebbero essere definite dal Piano Operativo Comunale (POC) e non, come avvenuto, mediante una variante al PSC ed al RUE.

Il motivo è infondato.

Deve premettersi che ai sensi dell'art. 21, comma 1, della L.R. n. 4/2018 *“il provvedimento autorizzatorio unico costituisce variante agli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore per le seguenti opere: a) opere pubbliche o di pubblica utilità”*.

Nessun dubbio può, pertanto, sorgere circa la legittimità dell'adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti determinatasi in conseguenza dell'adozione del PAUR con conseguente infondatezza dell'affermata necessità di procedere alla localizzazione dell'impianto mediante modifica del POC.

In ogni caso, deve rilevarsi che con il citato decreto del Presidente della Provincia n. 235/2019 veniva approvato, come anticipato, l'Accordo territoriale propedeutico alla realizzazione dell'impianto: Accordo successivamente recepito dai Comuni interessati.

l'Atto aggiuntivo prevedeva (art. 1) che *“una quota delle aree di nuovo insediamento entro l'APEA Prato-Gavassa, nel territorio di Reggio Emilia”* sarebbe stata destinata *“alla localizzazione del Polo Ambientale Integrato”* riducendo in conseguenza di ciò *“le quote di aree di potenziale sviluppo dell'APEA di pertinenza dei Comuni”* (art. 2).

Ai sensi dell'art. 4 dell'Atto aggiuntivo, che definiva le fasi di attuazione dell'APEA, la realizzazione dell'impianto *“a seguito della conclusione positiva del procedimento unico, è compresa nella fase 1 di cui all'art. 7 dell'Accordo Territoriale del 2011 mentre il completamento del PAI è compreso nella fase 2 di cui al medesimo art. 7”*.

L'art. 5 dell'Accordo 2011 prevedeva la progressiva trasformazione dell'ambito Prato-Gavassa in AEA prevedendo che solo le fasi 2 e 3 fossero attuative dell'Accordo e quindi dell'APEA: fasi ad oggi non ancora attuate.

Ne deriva che gli adempimenti che i Ricorrenti affermano esser stati omissi, sono relativi a fasi successive a quella in cui intervengono i provvedimenti in questa sede contestati.

Nessuna modifica del POC si rendeva, inoltre, necessaria atteso che tale strumento riveste un carattere meramente attuativo e, nel caso di specie, la trasformazione dell'area sulla quale insisterà l'impianto, era già disciplinata da una scheda del RUE che la classificava come area tecnologica essendovi prevista, come già rilevato, la realizzazione di un impianto TMB.

Il tema della classificazione dell'area in questione veniva affrontato al punto 1.A.4 del PAUR ove si dà atto che il PSC, approvato con delibera consiliare del 5 aprile 2011, la qualificava come ASP-N *“ambiti per nuovi insediamenti produttivi ... di rilievo sovracomunale”* e facente parte dell'ambito ASP-N2 *“normato anche dalla relativa Scheda d'ambito, riportata integralmente nell'elaborato A.503 del SLA”* (pag. 103).

Il RUE, all'art. 3.1.2, comma 11, classifica l'area di Gavassa come *“Aree per Attrezzature di interesse generale destinata alla localizzazione dell'impianto di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) dei rifiuti ed attrezzature tecnologiche ad esso connesse all'interno del Polo Ambientale Integrato (PAI)”* la cui disciplina *“è esito del procedimento unico per l'approvazione dei progetti di opere pubbliche e di interesse pubblico di cui all'art. 36 ter e seguenti della L.R. 20/2000 per la realizzazione dell'impianto di TMB ed attrezzature e attività di trattamento e recupero di rifiuti ad esso connesse conseguente all'Accordo preliminare di cui all'art. 11 della legge 241, sottoscritto il 23 dicembre 2011 ...”* prevedendo la presenza di *“ulteriori impianti di trattamento ad esso connessi (quali ad esempio FORSU) potranno essere attuati attivando ulteriori procedure di cui all'art. 36 ter ...”*.

Il PAUR, al successivo punto 1.A.4.1 prevede che le varianti di PSC e RUE, e relativa ValSAT siano inserite nell'ambito del procedimento unico di VIA e riguardino l'area già interessata alla localizzazione del TMB posta all'interno del PAI individuato con delibera consiliare del Comune di Reggio Emilia n. 8/2013

La variante, si precisa ulteriormente, *“è finalizzata a consentire la realizzazione di un impianto per il trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (Forsu) con produzione di compost e raffinazione del biogas a biometano ed attrezzature ad esso connesse in luogo dell'attuale previsione di localizzare un impianto”* TMB e comporta *“la modifica dell'art. 5.7 comma 6 bis delle Norme del PSC e dell'art. 3.1.2 comma 11 delle Norme del RUE”* provvedendo alla *“sostituzione, negli elaborati di PSC e RUE, di ogni riferimento al progetto del TMB con l'impianto di trattamento della FORSU e di raffinazione del biogas in biometano”*.

Ne deriva la legittimità delle modifiche apportate agli strumenti urbanistici necessarie per la realizzazione dell'impianto. Con il sesto motivo, i Ricorrenti deducono *“violazione dell'art.21 della L.R. Emilia Romagna 20/4/2018 n.4 nonché dell'art. 24 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152; eccesso di potere per contraddittorietà e perplessità”* affermando che, come già rilevato in giurisprudenza (TAR Toscana Sez. I 27 maggio 2019 n.789) le prescrizioni e condizioni contenute nel provvedimento positivo di VIA non potrebbero *“posticipare valutazioni che, invece, avrebbero dovuto essere eseguite prima della conclusione dello stesso procedimento”* (pag. 31 del ricorso).

Espongono che l'art. 25, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 prevede che la VIA definisca:

- a) le condizioni per la realizzazione, l'esercizio e la dismissione del progetto, nonché quelle relative ad eventuali malfunzionamenti;
- b) le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi;
- c) le misure per il monitoraggio degli impatti ambientali significativi e negativi.

Coerentemente con le illustrate prescrizioni, l'art.21, comma 4, della L.R. n.4/2018 prevede che il provvedimento positivo di VIA obblighi il proponente a conformare il progetto alle eventuali condizioni ambientali in esso contenute per la realizzazione, l'esercizio, la dismissione, per gli eventuali malfunzionamenti, nonché per il monitoraggio nel tempo dell'impianto, opera o intervento.

Contravvenendo all'illustrata disciplina normativa, il PAUR avrebbe *“posto tutta una serie di prescrizioni che sono in realtà volte a posticipare valutazioni che, invece, avrebbero dovuto essere eseguite nell'ambito del procedimento di VIA”* (pag. 31 del ricorso).

A comprova di quanto dedotto richiamano le seguenti prescrizioni del PAUR:

- punto 4 del PAUR (pagg. 22 e 23), in base alla quale *“sulla base delle destinazioni effettive dell'ammendante compostato misto in uscita dall'impianto, e delle conseguenti modalità di trasporto, qualora si verifichi che il sistema complessivo dei trasporti in uscita preveda scostamenti significativi rispetto a quanto ipotizzato negli elaborati di VIA ed in particolare negli studi sul traffico (trasporto effettuato esclusivamente con bilici), il proponente, attraverso una specifica relazione da presentare ad ARPAE SAC di Reggio Emilia entro 24 mesi dall'entrata in esercizio dell'impianto, dovrà effettuare opportune considerazioni e valutazioni in merito al fine di escludere che le variazioni introdotte determinino impatti significativi ulteriori rispetto a quanto considerato nel SIA e valutato nell'ambito della presente procedura di VIA”*;

- punto 4 (pag. 20) per la quale *“in caso di mancato ritiro per periodi significativi del biometano prodotto nell'impianto da parte del gestore della rete, è necessario prevedere modalità alternative alla cessione in rete per garantire comunque l'utilizzo del biometano...”*;

- punto 5 (pag. 21,) ove si prevede che *“l'approvvigionamento idrico verrà garantito, oltre che mediante allacciamento al pubblico acquedotto, anche attraverso la derivazione di acque pubbliche da falda sotterranea per la quale è stata richiesta la concessione; si chiede di valutare in fase esecutiva di realizzazione del pozzo la possibilità, per gli usi compatibili tra cui quelli di processo previsti nelle sezioni di impianto di trattamento della FORSU, che l'approvvigionamento avvenga attingendo ad acquiferi il più possibile superficiali non andando a prelevare dalle riserve di acqua potabile”*;

- punto 2 (pag. 22) laddove si prescrive che *“al fine di ottenere un quadro più completo in merito alle condizioni ambientali ante/post operam si ritiene utile effettuare, nelle medesime postazioni ove verranno installati i “nasi elettronici”, un monitoraggio di tipo chimico, almeno una volta a stagione (una volta in fase ante operam e trimestralmente in fase post operam) dei composti caratteristici del processo produttivo dell'impianto in progetto (Composti Organici Volatili, Acido Solfidrico, Ammoniacale), secondo le modalità previste nel piano di monitoraggio dell'AIA”*.

A parere dei Ricorrenti le richiamate prescrizioni del PAUR paleserebbero la consapevolezza, da parte della Regione, della necessità di ulteriori valutazioni (peraltro demandate ad altri soggetti) di impatto ambientale rendendo, per tale ragione, contraddittorio il positivo esito del procedimento di VIA.

Il motivo è infondato.

L'art. 25, comma 4, del D. Lgs. n. 152/2006, dispone che *“il provvedimento di VIA contiene altresì le eventuali e motivate condizioni ambientali che definiscono: ... b) le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi; c) le misure per il monitoraggio degli impatti ambientali significativi e negativi, anche tenendo conto dei contenuti del progetto di monitoraggio ambientale predisposto dal proponente ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera e) ...”*.

La norma è, quindi, chiara nel prevedere la possibilità di monitoraggi (che per loro natura presuppongono la messa in esercizio dell'impianto) senza che ciò possa configurarsi come un differimento di valutazioni necessarie ai fini del rilascio del titolo.

Quanto alla prescrizione di cui al punto 4 del PAUR (pagg. 22 e 23), si rinvia alle considerazioni già esposte in sede di scrutinio del terzo motivo.

Con riferimento alla prescrizione di cui al punto 4, pag. 20, la stessa prevede, altresì (profilo non evidenziato in ricorso), che si debba *“garantire comunque l'utilizzo del biometano, sia al fine di recuperarlo ottimizzando l'uso della risorsa sia al fine di limitare gli inquinanti emessi dalle torce, che devono avere un'esclusiva funzione di emergenza”*.

A tale scopo è previsto il ricorso alle torce solo in situazioni di emergenza, per un uso in ogni caso contenuto nel numero di 260 ore/anno, ed il loro utilizzo è soggetto ad un monitoraggio da effettuare a mezzo di un idoneo sistema di controllo finalizzato alla prevenzione di negativi impatti nell'atmosfera ed a garantire un ottimale impiego della risorsa energetica in questione.

A tutela di tali esigenze è imposta al gestore l'individuazione di *“modalità alternative alla cessione in rete”* in caso di mancato ritiro per periodi prolungati da parte del gestore della rete.

La prescrizione in questione, quindi, non determina alcuna posticipazione di valutazioni per loro natura preventive, ma impone l'adozione di modalità compatibili con la tutela ambientale e il corretto sfruttamento della risorsa da definirsi sulla base della situazione che si determinerà in corso di esercizio dell'impianto.

Relativamente alla prescrizione 5, non si rileva alcun profilo di contrasto con le modalità di approvvigionamento idrico prospettate da IREN mediante prelievo delle acque alla profondità di 180 metri (modalità valutata in Conferenza e ritenuta compatibile) atteso che si limita a prevedere anche un utilizzo di acque superficiali nel caso in cui alcune fasi di lavorazione non richiedano l'impiego di acque di particolare livello qualitativo.

Tale possibilità integra una opzione da valutarsi a cura di IREN in concomitanza allo svolgimento della produzione che non può che essere successiva al rilascio del titolo abilitativo.

Circa, infine, alla prescrizione 2 (lett. d), le illustrate prescrizioni sono coerenti con quanto disposto dall'illustrata norma e prevedono adempimenti, in tutta evidenza, di natura cautelativa che, per loro natura, non possono che intervenire in fase esecutiva, ad eccezione del *"monitoraggio di tipo chimico"* di cui al punto 2 del PAUR da effettuarsi *"ante operam"* al solo fine di fornire utili elementi di raffronto con i rilievi da effettuarsi *"post operam"* con cadenza trimestrale.

Quanto esposto conferma che le prescrizioni contestate non rappresentano, come affermato in ricorso, un differimento di valutazioni di sostenibilità ambientale dell'impianto omesse nella fase precedente al rilascio del titolo, ma comprovano la particolare attenzione prestata allo specifico profilo che diverrà oggetto di una costante azione di monitoraggio e testimonia la scrupolosità degli approfondimenti istruttori.

La previsione di verifiche future non pregiudica la legittimità del titolo rilasciato poiché, come già rilevato in giurisprudenza *"(cfr., per tutte la ampia ricostruzione, Cons. Stato sez. VI, 23 febbraio 2009, n. 1049) non può essere ritenuto illegittimo il giudizio positivo di compatibilità ambientale subordinato all'ottemperanza di prescrizioni o condizioni, poiché una valutazione condizionata di impatto costituisce un giudizio allo stato degli atti integrato dall'indicazione preventiva degli elementi capaci di superare le ragioni del possibile dissenso, in ossequio al principio di economicità dell'azione amministrativa e di collaborazione tra i soggetti del procedimento"* (Cons. St., Sez. IV, 27 marzo 2017, n. 1392).

Nell'occasione, ad ulteriore conferma della posizione espressa veniva, altresì, affermato che *"è peraltro convincimento del Collegio che proprio la pluralità di prescrizioni imposte dimostri la affidabilità della istruttoria e la accuratezza della valutazione"*.

Con il settimo motivo i Ricorrenti deducono *"violazione degli artt.14 e 29 della legge 7 agosto 1990 n.240; degli artt. 7 e 27-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 nonché dell'art.19 della L.R. Emilia Romagna 20/4/2018 n.4"* lamentando l'illegittimità del mancato accoglimento della loro istanza del 17 maggio 2019 di partecipazione ai lavori della Conferenza in qualità di portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, che non veniva accolta sul presupposto, ritenuto erroneo, che la partecipazione in tale forma non costituirebbe un diritto incondizionato.

Ciò contrasterebbe con quanto previsto dall'art. 14, comma 5, della L. n. 242/1990 laddove dispone che *"l'indizione della conferenza è comunicata ai soggetti di cui all'articolo 7, i quali possono intervenire nel procedimento ai sensi dell'articolo 9"*, che sua vota dispone che *"qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento"*.

Tali disposizioni, in quanto attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione, troverebbero applicazione anche al procedimento di interesse ai fini del presente giudizio ancorché non espressamente richiamate dall'art.19 comma 1 della L.R. n. 4/2018 (fonte regionale che disciplina lo svolgimento della conferenza di servizi decisoria).

In subordine si denuncia l'illegittimità costituzionale dell'art.19 della L.R. Emilia Romagna n.4/2018 per violazione dell'art. 117 della Costituzione.

Il motivo è infondato.

La norma invocata dai Ricorrenti (art. 14, comma 5) prevede la sola possibilità di intervento nel procedimento senza nulla specificare circa il preteso obbligo di consentire una partecipazione fisica alle sedute.

Il comma 4 della medesima disposizione prevede tuttavia che *"qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito di apposita conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter, secondo quanto previsto dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*.

L'art. 14 ter, espressamente richiamato (che disciplina la presente fattispecie), al comma 6 dispone che *"alle riunioni della conferenza possono [non "devono"] essere invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti il progetto eventualmente dedotto in conferenza"*.

La previsione della sola possibilità di un invito esclude l'esistenza di un diritto a presenziare ai lavori della Conferenza.

Sul punto deve ulteriormente rilevarsi che, come già anticipato, i Ricorrenti, che intervenivano nel procedimento presentando voluminose osservazioni, venivano invitati ad un contraddittorio *"in presenza"* al quale aderivano partecipando con una loro delegazione, all'incontro del 20 giugno 2019.

Con l'ottavo motivo di ricorso, i Ricorrenti deducono *“violazione del principio di prossimità recepito dall'art.182 bis del D.Lgs 152/2006 dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e dalla normativa di matrice comunitaria”*.

Espongono che nelle more del procedimento autorizzativo, IREN stipulava con i Comuni di Reggio Emilia, Correggio e San Martino in Rio un Accordo per l'autolimitazione della capacità ricettiva dell'impianto alla FORSU proveniente dalle Province di Parma e Reggio Emilia (con esclusione di Piacenza) per un periodo massimo di 10 anni *“nell'ottica del perseguimento degli obiettivi di prossimità e di autosufficienza che presiedono alla creazione di una economia circolare che vede nel ciclo dei rifiuti un volano di crescita economica sostenibile”* (pag. 37 del ricorso).

Tuttavia, il progetto presentato da IREN non contempla detta esclusione, che è stabilita in un atto autonomo e non recepito dal PAUR: motivo per il quale il procedimento autorizzativo non avrebbe potuto concludersi favorevolmente.

Il motivo è infondato.

Come già evidenziato IREN, nella vicenda oggetto del presente giudizio, non opera in qualità di concessionario di un servizio pubblico ma di operatore economico privato in ambiti non regolamentati.

Ciò premesso, come già illustrato, deve rilevarsi l'inconferenza del richiamo normativo all'art. 182 bis del D. Lgs. n. 152/2006 che, come precisato al comma 1, impone il rispetto dei principi di autosufficienza e prossimità con riferimento allo *“smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati”*: fattispecie diversa da quella in esame che, come già evidenziato, è relativa alla realizzazione di un impianto per lo smaltimento e recupero di rifiuti derivanti da raccolta differenziata (FORSU).

In ogni caso l'impegno assunto (invio fuori Comprensorio del compost) è oggetto di un impegno assunto da IREN (in sede di chiarimenti) e richiamato nel PAUR adottato a conclusione del procedimento.

Con il nono motivo, i Ricorrenti deducono *“violazione del Decreto del Ministro dell'Ambiente 16/03/98, allegato C, comma 2; del Decreto del Ministro dell'Ambiente 29/11/2000; degli artt. 2, 3, 4, 7 del DPCM 14/11/97; eccesso di potere per difetto di istruttoria”* censurando lo studio di impatto acustico prodotto da IREN e valutato in fase procedimentale.

I Ricorrenti, che affrontano il medesimo tema anche nel successivo capo d'impugnazione, per quanto riguarda l'impatto acustico, affermano che l'Amministrazione lo avrebbe valutato sulla base dello studio presentato da IREN che, si afferma, non sarebbe conforme alla normativa vigente avendo la Società misurato il livello di rumore residuo accertato nell'arco delle 24 ore nonostante la prossimità di una arteria autostradale, con ciò violando le prescrizioni di cui D.M. 16/03/98, Allegato C, comma 2.

Rilevano ulteriormente che *“riguardo poi le nuove sorgenti sonore fisse dell'impianto, Iren Ambiente”* avrebbe *“indicato valori di input esclusivamente di tipo prescrittivo (e cioè proposti dal progettista); onde l'Amministrazione avrebbe dovuto controllare la correttezza dei valori proposti dal progettista a partire dalle sorgenti del rumore”* (pag. 39 del ricorso).

La censura è infondata.

Deve rilevarsi che il richiamo al D.M. 29 novembre 2000 è inconferente atteso che il *“Campo d'applicazione”* del testo normativo, è specificato dall'art. 1 dello stesso decreto nei seguenti termini: *“il presente decreto stabilisce i criteri tecnici per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade, dei piani degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore prodotto nell'esercizio delle infrastrutture stesse, ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447”*.

Il comma 2 dell'Allegato C del D.M. 16 marzo 1998, invocato dai Ricorrenti, afferisce alla *“Metodologia di misura del rumore stradale”* e prevede che *“essendo il traffico stradale un fenomeno avente carattere di casualità o pseudocasualità, il monitoraggio del rumore da esso prodotto deve essere eseguito per un tempo di misura non inferiore ad una settimana”*. E' pertanto evidente l'irrelevanza ai fini in esame di tale normativa atteso che il contestato studio prodotto da IREN, e valutato in seno alla Conferenza dei servizi, aveva ad oggetto il rumore generato dall'impianto e non quello generato dal traffico autostradale.

La materia trova, invece, regolazione nell'art. 5 *“Impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive”* della delibera della giunta Regionale n. 673/2004 che, come evidenziato da IREN, non detta disposizioni in ordine alla durata del rilevamento.

Ne deriva che l'impianto soggiace ai soli limiti di cui alla classificazione acustica del territorio che prevede il rispetto di un limite di immissione diurno (06:00 – 22:00) ed uno notturno per le restanti 8 ore e di un limite di immissione differenziale per valutare i quali è sufficiente la rilevazione effettuata nell'arco delle 24 ore.

IREN ha in ogni caso documentato il rispetto dei limiti prescritti in sede di chiarimenti (18 luglio 2019).

Quanto alla lamentata considerazione dell'impatto acustico determinato dal transito veicolare indotto dall'esercizio dell'impianto, assumendo a presupposto una velocità media dei mezzi utilizzati pari a soli 50 km/h, non può che rilevarsi che la rete viaria interessata si caratterizza per la presenza di una pluralità rotonde poste a distanza ravvicinata e che tale conformazione, considerata la tipologia di mezzi utilizzata (*bilici*), non dotati di brucianti accelerazioni, rende ragionevole la previsione del dato richiamato mentre non è comprovato che i mezzi pesanti utilizzati possano percorrere gli assi viari in questione a velocità superiori ai 60/70 km/h come affermato in ricorso.

Quanto alla contestata presenza *“nello studio di impatto acustico, di valori di input delle sorgenti sonore fisse esclusivamente di tipo prescrittivo (cioè proposti dal progettista), che sarebbero inferiori rispetto a quelli rilevati in studi*

su sorgenti analoghe” non può che rilevarsi che proprio perché definiti in progetto dal soggetto proponente, e come tali valutati da ARPAE, rappresentano soglie cui IREN si è autovincolata.

L’eventuale mancato rispetto di dette sarà eventualmente accertato in sede di collaudo con conseguente imposizione delle opportune misure di mitigazione.

Con il decimo motivo, i Ricorrenti deducono “violazione del Decreto del Ministro dell’Ambiente 16/03/98, Allegato C, comma 2; del Decreto del Ministro dell’Ambiente 29/11/2000; degli artt. 2, 3, 4, 7 del DPCM 14/11/1997; eccesso di potere per difetto di istruttoria”.

Con il presente capo d’impugnazione i Ricorrenti, richiamando le valutazioni di due consulenti dagli stessi incaricati, evidenziano una pluralità di criticità afferenti all’impatto dell’impianto sotto il profilo acustico (già affrontato in sede di scrutinio del precedente capo d’impugnazione), veicolare sulla rete stradale e atmosferico sotto il profilo della qualità dell’aria e dell’impatto odorigeno (perizia di stima del Geom. Gianluca Savigni), nonché, riferite ai potenziali danni alla salute (dott. Federico Ballistreri).

Si premette che le criticità evidenziate con il presente motivo afferiscono a questioni già oggetto dei contributi partecipativi dei Ricorrenti in seno alla Conferenza dei servizi e in detta sede affrontati e definiti con l’intervento delle Amministrazioni competenti (*in primis* ARPAE per i profili ambientali e la AUSL per i profili sanitari).

Il presente capo d’impugnazione, pertanto, tende ad una inammissibile rivalutazione in sede giudiziaria di specifici profili già oggetto di apprezzamenti tecnico discrezionali da parte delle Amministrazioni coinvolte che i Ricorrenti contestano in questa sede affidandosi integralmente alle conclusioni di propri consulenti.

Le allegazioni dei Ricorrenti a sostegno della palese incongruità delle conclusioni cui perveniva la Conferenza in relazione ai suesposti profili, sono tuttavia, prive di pregio e inidonee a comprovare una palese inattendibilità delle valutazioni tecnico discrezionali espresse dalle Amministrazioni coinvolte in quanto fondate su studi che pervengono a diverse conclusioni sulla base di elaborazioni basate su metodi e criteri alternativi (liberamente adottati dai consulenti senza allegazione alcuna circa la prevalenza e maggior affidabilità degli stessi) in assenza di una prova certa dell’erroneità delle metodologie utilizzate da IREN nell’elaborazione dei propri studi e di prova circa la pretesa incongruità dei giudizi espressi in sede di Conferenza dalle Amministrazioni competenti in ordine ad ogni singolo profilo, che ne confermavano la correttezza.

Deve, pertanto, ritenersi l’inammissibilità del presente capo d’impugnazione.

Per quanto precede il ricorso deve essere in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto nei suesposti sensi.

Le spese di giudizio sono poste a carico dei Ricorrenti nella misura liquidata in dispositivo.

(Omissis)